

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.P. 23-7-2007 n. 6

Modifiche di leggi provinciali in vari settori.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 7 agosto 2007, n. 32, Suppl. n. 3.

La presente legge è stata ripubblicata nel B.U. 9 ottobre 2007, n. 41, Suppl. n. 1.

Art.28

Modifiche della [legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15](#), recante "Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale"

1. L'[articolo 1 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15](#), è così sostituito:

"Art. 1 (Ambito di applicazione) - 1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, sono vietati, nell'ambito dei parchi naturali e biotopi, individuati ai sensi della [legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16](#), e successive modifiche, nonché nell'ambito di piani paesaggistici intercomunali il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri 500 dal suolo.

2. Analoghi divieti vigono in zone ove il vincolo paesaggistico prevede espressamente tali divieti nonché in tutte le zone site ad altitudine superiore a 1600 metri sul livello del mare.

3. Nel territorio della provincia di Bolzano ricompreso nel Parco Nazionale dello Stelvio vigono i divieti di volo previsti dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394.

4. A tutela della salute della popolazione e per la prevenzione dei rischi causati dal rumore dei velivoli, il decollo e l'atterraggio di apparecchi a motore nonché il sorvolo della conca di Bolzano, limitatamente ai voli turistici, ai voli di esercitazione, ai voli pubblicitari, ai voli da diporto o sportivi nonché ai voli per il traino di alianti, sono vietati nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai servizi aerei delle Forze armate e di polizia, ai servizi di trasporto di linea, ai servizi della protezione civile e del soccorso alpino e sanitario, ai servizi di trasporto materiali, ai voli effettuati su incarico di strutture organizzative provinciali per fini istituzionali e nelle zone di traffico aeroportuale.

6. I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche agli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo ai sensi della [legge 25 marzo 1985, n. 106](#), e successive modifiche.

7. La Giunta provinciale emana un regolamento che definisce in quali casi servizi di lavoro aereo e di trasporto aereo di persone possono essere effettuati per limitati periodi di tempo anche in deroga ai divieti di cui ai commi 1, 2 e 3, se si tratta di iniziative di fondato interesse pubblico non contrastanti con la normativa ambientale vigente e per le quali l'attività di volo sia compatibile con gli obiettivi di tutela delle zone interessate."

2. L'articolo 2 della [legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15](#), e successive modifiche, è così sostituito.

"Art. 2 (Eliski nonché limitazioni alle attività di volo da diporto e sportivo) - 1. Il trasporto di persone con aeromobili a motore per la pratica dello sci e per altre attività sportive e ricreative nelle zone sciistiche e montane è vietato su tutto il territorio provinciale.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche agli apparecchi di volo di cui all'articolo 1, comma 6."

3. L'articolo 3 della [legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15](#), e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 3 (Sanzioni amministrative) - 1. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge è comminata una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono raddoppiate.

3. Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge gli organi di polizia locale urbana e rurale, di polizia forestale, nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di polizia dello Stato. Nei parchi naturali o biotopi individuati ai sensi della [legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16](#), e successive modifiche, è incaricato della vigilanza anche il personale degli uffici provinciali Parchi naturali ed Ecologia del paesaggio."

4. Dopo l'articolo 3 della [legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15](#), è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4 (Pubblicazione da parte dell'ENAV) - 1. La Provincia autonoma di Bolzano trasmette la documentazione necessaria all'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) ai fini della pubblicazione della presente legge sulle documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato e sull'AIP Italia."